

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

GENITORI E SCUOLA

Coordinamento Nazionale
Comitati
e
Genitori della Scuola

Bovisio Masciago (MI), 12 aprile 2003
Seveso (MI), 19 maggio 2003
Casalecchio di Reno (BO), 20 gennaio 2007

STATUTO

ART. 1 - Costituzione

1.1 Ai sensi degli articoli 36 e 37 del Codice Civile è costituita l'associazione denominata

Genitori e Scuola **Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola**

che in seguito sarà denominata "l'Associazione".

1.2 I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, di trasparenza e di democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

1.3 L'Associazione ha durata illimitata.

1.4 Sede: l'Associazione ha sede in Sommacampagna (VR), attualmente in Via Aldo Moro N 11, Tel 045/510486 ed estende la sua attività a tutto il territorio nazionale.

ART. 2 - Organizzazione interna

L'Associazione, previa deliberazione del proprio Consiglio Direttivo, potrà istituire sezioni dedicate ad aree tematiche specifiche nonché sedi territoriali a livello provinciale, regionale e comunale. Sia le sezioni dedicate alle tematiche che le sedi territoriali opereranno nel preciso rispetto delle finalità espresse dal presente Statuto, secondo principi di autonomia organizzativa definiti dalla normativa di riferimento approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

ART. 3 - Scopi

3.1 L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti e soci, rivolta a favore degli associati o di terzi, è a-partitica e a-confessionale e si riconosce pienamente nei principi fondamentali contenuti nella Costituzione Italiana, nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo e nella Dichiarazione dei Diritti del Bambino. Le finalità dell'Associazione in ambito scolastico sono:

- Il sostegno e la valorizzazione del ruolo dei genitori nella scuola e, in particolare, dell'attività svolta dai genitori negli organi collegiali, nei comitati genitori istituiti ai sensi dell'art.45 del D.P.R. 416 del 31.05.74 e dell'art.15 comma 2 del D.L.297 del 16.04.1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), di tutte le altre forme associative di partecipazione dei genitori inerenti alla scuola.
- La ricerca di nuovi strumenti, in primis uno Statuto dei Genitori, atti a garantire, riconoscere e sostenere il ruolo, i diritti e i doveri dei Genitori nella Scuola e nella società.
- La promozione di coordinamenti locali dei Genitori impegnati nella Scuola.
- La valorizzazione e generalizzazione della scuola pubblica in quanto luogo di crescita personale civile e democratica, di pari opportunità per tutti, luogo di confronto laico, democratico e pluralista tra culture diverse.

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola

- L'affermazione di un sistema di istruzione/formazione di qualità che garantisca il diritto di tutti ad essere messi in condizione di esercitare pienamente i diritti di cittadinanza costituzionalmente garantiti.
- Fornire ai genitori che perseguano fini di utilità collettiva aiuto, informazione e consulenza in merito alle principali problematiche scolastiche.
- Favorire la diffusione delle migliori esperienze maturate nelle scuole sul piano didattico, finanziario, organizzativo, pedagogico.
- Proporsi come interlocutore qualificato nell'ambito delle problematiche riguardanti la Scuola verso qualsiasi soggetto e in particolare: le istituzioni scolastiche, gli organi di governo del sistema di Istruzione, gli enti locali, i partiti, sindacati e le associazioni.

3.2 L'Associazione, su delibera del proprio Consiglio Direttivo, può stipulare convenzioni ed accordi con Enti ed Istituzioni per la promozione e l'esercizio della sua attività. L'Associazione coopera e collabora con enti, istituzioni, associazioni che ne facciano esplicita richiesta, purché queste abbiano finalità non in contraddizione rispetto a quelle riportate nel presente Statuto.

3.3 L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può emanare un regolamento interno per disciplinare, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

3.4 Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione assume tutte le iniziative necessarie e utilizza gli strumenti ritenuti idonei, tra i quali, a mero titolo esemplificativo:

- la promozione di manifestazioni e convegni;
- la sensibilizzazione della pubblica opinione attraverso incontri con la stampa o altri mezzi di comunicazione tra cui internet;
- l'elaborazione di studi, proposte e pubblicazioni;
- la cooperazione con altri organismi nazionali ed internazionali , purché questi abbiano finalità non in contraddizione rispetto a quelle riportate nel presente Statuto (ad es. associazioni e reti di genitori, associazioni consumeristiche, ecc).

ART. 4 - Soci e sostenitori

L'Associazione è aperta ai nuovi membri che potranno entrare a farne parte in qualità di Sostenitori o di Soci Federati, Onorari e Collaboratori. Per far parte dell'Associazione è necessario che l'interessato presenti domanda scritta indirizzata al Presidente e versi la quota annuale prevista. L'accettazione della domanda di adesione può essere negata con delibera motivata presa a maggioranza dai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione. Vengono accettate anche le domande presentate in formato elettronico.

4.1 Sono Soci Fondatori coloro che sono intervenuti all'atto privato costitutivo dell'Associazione.

4.2 Sono Soci Federati i Comitati dei Genitori e le Associazioni di Genitori, anche di fatto, operanti in ambito di istituzioni scolastiche che, condividendo le finalità statutarie, hanno presentato richiesta di associazione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e rispettano le norme associative emanate dagli organismi dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola

4.3 Possono essere nominati Soci Onorari, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, quelle persone che abbiano dato particolare contributo allo sviluppo dell'Associazione, o abbiano realizzato studi, progetti o interventi di grande rilevanza attinenti all'attività dell'Associazione.

4.4 Possono essere nominati Soci Collaboratori, con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione, le persone che stiano dando particolare contributo alle attività dell'Associazione. Annualmente l'Assemblea dei Soci verifica la permanenza delle condizioni necessarie per il mantenimento dello stato di socio collaboratore.

4.5 Sono considerati Sostenitori dell'Associazione tutti i cittadini che, condividendone le finalità statutarie, hanno presentato richiesta di adesione secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e rispettano le norme emanate dagli organismi dell'Associazione.

4.6 Il numero dei Sostenitori e degli associati è illimitato.

4.7 La qualità di socio o quella di sostenitore si perdono per decesso, dimissioni, esclusione o decadenza. Le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta al Presidente. Può essere escluso il socio o il sostenitore che non osservi le disposizioni del presente Statuto o che tenga una condotta contraria agli scopi o allo spirito dell'Associazione. L'esclusione è pronunciata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e ha decorso immediato; il socio o il sostenitore escluso potrà presentare eventuali chiarimenti entro 30 giorni dal ricevimento della notizia della delibera. Decadono dalla qualità di socio i soci (ad esclusione dei soci fondatori) che non abbiano pagato la quota associativa entro l'anno di riferimento.

4.8 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

4.9 Tutti i soci hanno diritto di:

- votare nell'Assemblea dei Soci (se in regola con l'iscrizione);
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- proporre iniziative al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Analoghi diritti, ad esclusione del diritto di voto, sono riconosciuti ai Sostenitori.

4.10 I soci sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente Statuto e le delibere adottate dagli Organi dell'Associazione;
- a versare il contributo annuale (quota associativa);
- a svolgere le attività preventivamente concordate a favore dell'Associazione, senza fini di lucro e a fornirle a titolo personale, volontario e gratuito.

4.11 La quota associativa (contributo annuale) viene definita dal Consiglio Direttivo dell'Associazione all'inizio di ogni anno, deve essere corrisposta da tutti i soci entro la fine dell'anno solare e non è rimborsabile. Non è dovuta quota associativa da parte dei Sostenitori, pur essendo ammessi contributi facoltativi e volontari.

4.12 Le quote associative annuali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA **Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola**

4.13 In caso di particolari necessità e/o esigenze, l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 5 - Organi dell'Associazione

5.1 Sono organi dell'Associazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Assemblea dei soci;
- La Consulta Virtuale.

5.2 Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione; gli organi sociali possono essere riconfermati.

ART. 6 - Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata, per la durata di due anni, da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un minimo 7 (sette) ad un massimo di 15 (quindici) soci con possibilità da parte dell'Assemblea di variare questo numero. Esso può essere revocato dall'Assemblea con una maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei componenti l'Assemblea.

6.1 In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione attingendo dalla eventuale lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In mancanza di non eletti il posto resta vacante. Qualora si scenda sotto la soglia minima verranno indette elezioni suppletive.

6.2 Chi intenda candidarsi a una qualsiasi carica dirigenziale dell'Associazione deve precedentemente dichiarare eventuali cariche elettive o dirigenziali ricoperte in altre associazioni/istituzioni/partiti/movimenti o all'interno di realtà che interagiscono a vario titolo con il mondo della scuola. In caso di elezione negli organismi direttivi dell'Associazione, tale dichiarazione dovrà essere corretta qualora subentrino modificazioni di stato durante il mandato. Eventuali omissioni o dichiarazioni false costituiranno elemento propedeutico all'esclusione dalla carica.

ART. 7 - Funzioni del Consiglio Direttivo

7.1 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, nomina nel proprio seno un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere (l'incarico di Tesoriere può essere affidato anche ad un socio o ad una persona esterna all'Associazione).

7.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno per deliberare sul bilancio preventivo. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo su richiesta da parte di un terzo dei componenti; in questo caso la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine il Consiglio può essere convocato direttamente dai consiglieri richiedenti.

Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo sarà redatto il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e inserito nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA **Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola**

7.3 Compiti del Consiglio Direttivo:

- Elege il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario e il Tesoriere.
- Predispone eventuali regolamenti interni.
- Pone in atto le delibere dell'Assemblea dei soci.
- Esamina, con cadenza semestrale le relazioni ed i bilanci del Tesoriere e li sottopone all'Assemblea dei soci per l'approvazione.
- Accoglie o respinge le domande di adesione degli aspiranti Soci o Sostenitori.
- Delibera in merito all'eventuale esclusione di Soci e Sostenitori.
- Assume personale per le necessità dell'Associazione.
- Nomina commissioni di lavoro consultive, istituisce sezioni dedicate ad aree tematiche specifiche nonché sedi territoriali a livello provinciale, regionale e comunale.
- Delibera la quota associativa annuale.
- Convoca l'Assemblea dei soci e delibera l'ordine del giorno.
- Delibera su ogni atto di carattere finanziario purché nei limiti di stanziamento di bilancio.
- Svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'Associazione e che sono necessarie al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- Predispone il regolamento di voto dell'Assemblea dei soci e dello stesso Consiglio Direttivo.
- Provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'Assemblea, dallo Statuto, dal regolamento interno e da disposizioni legislative.

7.4 Il Consiglio Direttivo decide autonomamente le proprie modalità di riunione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ritenute valide se partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le delibere sono valide se approvate a maggioranza relativa dei presenti. Sono valide le deleghe; ogni presente può ricevere al massimo una delega.

ART. 8 - Gestione Amministrativa dell'Associazione

Gli esercizi sociali avranno inizio il 1° gennaio ed avranno termine il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria, mentre i poteri per l'amministrazione straordinaria competono all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo, sulla base della relazione del Tesoriere, redige il rendiconto da presentare per l'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 31 Marzo di ogni anno.

ART. 9 - Il Presidente e i collaboratori

9.1 Il Presidente ha la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera per tutti gli atti che rientrano negli scopi dell'Associazione, nonché per gli atti e le operazioni di ordinaria gestione ed amministrazione, per le operazioni bancarie (oltre al tesoriere) e per l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio. In caso di sua assenza o impedimento, tutti i suoi poteri vengono esercitati da un Vicepresidente o dal Tesoriere in caso siano operazioni bancarie. E' ammessa la delega di alcune sue funzioni ai Vice Presidenti.

9.2 Il Presidente provvede inoltre:

- Alla firma dei verbali dell'Assemblea dei soci.
- All'esecuzione delle delibere del Comitato Direttivo.
- A vigilare e curare il funzionamento dell'Associazione.

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA **Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola**

9.3 Il Segretario assiste il Presidente e i Vice Presidenti nell'adempimento dei loro compiti ed opera in aderenza a quanto da essi disposto; cura l'invio ai soci degli avvisi di convocazione nonché delle eventuali pubblicazioni dell'Associazione; provvede alla tenuta del libro dei soci.

9.4 Il Tesoriere ha la responsabilità amministrativa dell'Associazione; provvede alla gestione della cassa, alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate e alle spese e degli inventari dei beni dell'Associazione.

ART. 10 - L'Assemblea dei soci

10.1 L'Assemblea dei soci è formata dai Soci Fondatori, Onorari, Federati e Collaboratori in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso; i Soci Fondatori per avere il diritto di voto devono essere in regola anche con il pagamento delle quote associative ~~di iscrizione~~ dovute per gli anni precedenti. I Sostenitori partecipano all'Assemblee dei soci, ma senza diritto di voto.

10.2 L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno (assemblea ordinaria). Il Consiglio Direttivo è tenuto a convocare l'Assemblea su richiesta motivata e firmata di almeno un decimo dei soci entro 30 giorni dalla data della richiesta. Dopo tale data l'assemblea potrà essere convocata direttamente dai soci richiedenti.

10.3 L'Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.

10.4 La Convocazione dell'Assemblea dei Soci, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione, avviene tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione o invio di una comunicazione nella mailing list della consulta virtuale dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea ordinaria e 10 giorni per quella straordinaria.

ART. 11 - Funzioni dell'Assemblea dei soci

11.1 Compiti dell'Assemblea dei soci sono:

- Eleggere il Consiglio Direttivo.
- Approvare le linee di indirizzo generale dell'Associazione.
- Modificare l'ordine del giorno dell'Assemblea previa approvazione della maggioranza dei 2/3 dei presenti.
- Approvare il bilancio annuale dell'Associazione.
- Approvare modifiche allo Statuto.
- Eleggere, se necessario, un collegio dei Revisori dei Conti costituito da 3 componenti effettivi e da 2 componenti supplenti, scelti tra gli associati e, quando imposto da normative di Legge, tra gli iscritti al registro dei revisori dei Conti. Il Collegio dura in carica due anni ed è rieleggibile.
- Esprimere un parere sulle controversie interne; Il giudizio dell'Assemblea è dirimente e vincolante.
- Deliberare su quanto non definito dal presente Statuto.

ART. 12 - Convocazione e modalità di gestione dell'Assemblea dei soci

12.1 I soci possono farsi rappresentare, con delega scritta, da altri soci. Le forme di delega sono normate da apposito regolamento (redatto dal Consiglio Direttivo).

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA **Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola**

12.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente. In caso di sua mancanza l'Assemblea nomina un presidente. Il Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. La nomina delle persone alle cariche sociali avviene per voto segreto.

12.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea controllare la regolarità degli intervenuti e delle deleghe.

12.4 Delle riunioni viene redatto un verbale da riportare nel registro delle assemblee.

12.5 Per la deliberazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, occorrono in prima convocazione la presenza (in proprio o per delega) ed il voto di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione, il voto favorevole della maggioranza semplice degli associati intervenuti (in proprio o per delega). La seconda convocazione può aver luogo nella stessa giornata della prima.

12.6 Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota associativa e (per i fondatori) gli eventuali arretrati.

12.7 La modalità di votazione sono demandate ad apposito regolamento stabilito dal Consiglio Direttivo.

ART. 13 - La Consulta Virtuale

La Consulta Virtuale è costituita da tutti gli iscritti alla Mailing List appositamente creata dal Consiglio Direttivo e costituisce organo consultivo e propositivo dell'Associazione nonché di raccordo e coordinamento con i genitori le scuole ivi rappresentate.

ART. 14 - Modifiche allo Statuto e Scioglimento

14.1 Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea dei soci da uno degli organi dell'Associazione o eventualmente da almeno un decimo dei soci aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea dei soci con l'assenso di almeno la metà più uno degli aventi diritto di voto, anche se presenti mediante delega.

14.2 Lo scioglimento, e quindi la liquidazione dell'organizzazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 15 - Patrimonio dell'Associazione

15.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti destinati ad incremento del patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di esercizio;
- beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione.

15.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote associative annuali ed eventuali contributi volontari dei Soci e dei Sostenitori;
- da eredità, donazioni e legati;

Statuto dell'Associazione GENITORI E SCUOLA **Coordinamento Nazionale Comitati e Genitori della Scuola**

- da contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, di Istituti di Credito, di Enti o Istituzioni, pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento;
- dal ricavato proveniente da manifestazioni promosse dall'Associazione o dalla sua partecipazione ad esse;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sia compatibile con le finalità sociali delle associazioni di promozione sociale;
- I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

ART. 16 - Controversie

Tutte le controversie sociali tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi organi saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza dell'Assemblea dei soci.

ART. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice Civile e alla Legge n° **383/2000**.

Bovisio Masciago, 12 aprile 2003

Seveso 19 maggio 2003

Casalecchio di Reno 20 gennaio 2007